



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 308 DEL 6 aprile 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 6 aprile 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini e dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidenti, dall'avv. Emilio Battaglia, e dall'avv. Eugenia Croce, Componenti Supplenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 28

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. MILAN avverso l'ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Juventus-Milan del 12/3/06 – C.U. n. 280 del 14/3/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la sanzione della ammenda di € 15.000,00, con diffida per avere suoi sostenitori, durante la gara Juventus-Milan del 12/3/2006, fatto esplodere sugli spalti alcune bombe carta nel corso della gara; per aver acceso sugli spalti numerosi bengala nel corso della gara; per aver lanciato, al 35° del secondo tempo, una bomba carta in un settore occupato dai tifosi avversari, così provocando una situazione di concreto pericolo per l'incolumità pubblica e cagionando, in specie, ad uno spettatore, ustioni con ferita lacero-contusa ad una gamba, si da rendere necessario un intervento medico con applicazione di punti di sutura; entità della sanzione e diffida conseguenti alla particolare gravità dell'episodio da ultimo descritto, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che l'entità della sanzione, comprensiva della diffida sarebbe stata determinata soprattutto in relazione al lancio della bomba carta

che avrebbe provocato lesioni ad uno spettatore. Tuttavia il lancio non potrebbe essere considerato provato, in quanto non rilevato direttamente dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, ma da questi appreso *de relato*, dal responsabile del servizio di sicurezza dello stadio. A ciò si aggiunga che comunque la sanzione irrogata sarebbe più grave di quella costantemente applicata in casi analoghi di soggetti recidivi.

In secondo luogo, con riferimento agli altri episodi, rilevati direttamente dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.

Infine, si chiede di tener conto "*ex art. 11 n. 6 C.G.S. della concreta cooperazione sistematicamente prestata*" dalla società ricorrente per "*l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti*".

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore della reclamante, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in più occasioni, hanno fatto deflagrare alcune bombe carta, acceso sugli spalti numerosi bengala e lanciato verso un settore occupato dai tifosi avversari una bomba carta al 35° del secondo tempo.

Si è trattato di comportamenti particolarmente gravi, che il Giudice Sportivo ha correttamente valutato in conformità con gli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate laddove minimizzano la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva.

Tuttavia, essendo stato uno degli episodi contestati (il ferimento di "un tifoso della squadra avversaria") refertato dal collaboratore del Ufficio Indagini non per conoscenza diretta ma in quanto allo stesso riferito da un soggetto terzo, risulta equa la sanzione indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando l'ammenda di € 15.000,00 e revocando la diffida; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luis Figo MADEIRA – calciatore Soc. Internazionale: violazione artt. 3 comma 1 e 4 comma 2 C.G.S.;

Soc. INTERNAZIONALE: violazione artt. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Internazionale-Juventus del 12/2/06).

Il procedimento

Con provvedimento dell'8/3/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luis Figo Madeira, calciatore tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per avere espresso, nell'ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di un altro soggetto facente parte dell'Ordinamento Federale (in particolare, il sig. Luciano Moggi, Direttore Generale

della Soc. Juventus) attribuendo a questi un fatto determinato consistente nell'essersi recato nello spogliatoio dell'arbitro prima della gara in questione; con il medesimo atto è stata altresì deferita la Soc. Internazionale per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive.

In particolare, il Figo nega di aver pronunciato le frasi a lui attribuite; sarebbe infatti inverosimile che, durante una conferenza stampa tenutasi a Berlino, condotta in lingua inglese e riguardante i prossimi Campionati del Mondo, il Figo abbia espresso commenti su vicende, attinenti al campionato di calcio italiano, del tutto estranee al contesto in cui tali frasi sarebbero state pronunciate; in secondo luogo, il fatto che la conferenza stampa sia stata condotta in inglese, renderebbe inopportuno l'uso del virgolettato da parte dei giornali italiani ed inattendibile il loro contenuto (inattendibilità ulteriormente confermata dalla non corrispondenza fra gli stessi virgolettati).

Tuttavia, anche ammettendo che il Figo abbia dichiarato quanto riportato dai giornali, l'attribuire ad un tesserato un comportamento di per sé disciplinarmente irrilevante e "neutrale" sul piano normativo, non potrebbe in alcun modo configurarsi come condotta offensiva o lesiva della reputazione di altri tesserati.

In realtà, si sarebbe trattato di un equivoco, nato dalla stessa conformazione degli spogliatoi dello stadio: il Figo infatti si sarebbe limitato a raccontare (ai giornali e all'Ufficio Indagini) di aver visto l'arbitro salire verso il proprio spogliatoio seguito dai dirigenti della Soc. Juventus, senza conoscerne le ragioni e soprattutto senza connotare tale condotta come indebita o avente carattere antidisciplinare.

La Soc. Internazionale, dal canto suo, richiamando nella propria memoria le argomentazioni addotte dalla difesa del Figo, rileva in ogni caso la propria estraneità ai fatti contestati, essendosi la conferenza stampa svolta all'estero, sotto l'egida di un soggetto estraneo alla nostra Federazione ed avente ad oggetto la presentazione delle maglie della nazionale portoghese.

In conclusione, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per il Figo e di € 10.000,00 per la Soc. Internazionale.

Sono comparsi altresì il rappresentante della Soc. Internazionale e il difensore del Figo e della Soc. Internazionale, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Figo, rilasciate in occasione di una conferenza stampa tenutasi a Berlino e riportate il 14/2/06 da alcuni quotidiani, sportivi e non, del nostro paese ("Corriere dello Sport-Stadio", "La Gazzetta dello Sport", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Il Giornale"), sono censurabili.

Giova preliminarmente ribadire come non siano ammissibili gli attacchi che toccano profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né tanto meno le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari.

Come è stato più volte osservato da questa Commissione, l'ordinamento sportivo riconosce il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, pur imponendo agli stessi di mantenere nei confronti di "altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale", contegni conformi ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art. 1 del C.G.S., vero e proprio cardine della disciplina sportiva.

L'inalienabile diritto di esprimere il proprio pensiero non può infatti considerarsi assoluto, incontrando un (insuperabile) limite nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone.

Alcune delle affermazioni rese dall'incolpato (in particolare: "*spieghi [Moggi] cosa faceva nello stanzino dell'arbitro prima della gara*"; "*se [una squadra] vince perchè è aiutata da fattori esterni, è normale arrabbiarsi. Ed è quello che sta succedendo nelle ultime due settimane*"), tenuto conto del contenuto letterale e soprattutto valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, esprimono giudizi lesivi della reputazione di altri tesserati operanti nell'ambito federale, mettendo in dubbio l'effettiva regolarità e correttezza della gara Internazionale-Juventus del 12/2/06.

In particolare, ponendo la domanda retorica sulle ragioni della presenza del dirigente Moggi (che secondo il Figo si atteggierebbe a "padrone del calcio") nello spogliatoio dell'arbitro, circostanza risultata non veritiera a seguito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, l'odierno deferito ha insinuato un'indebita ingerenza sull'operato del direttore di gara.

L'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell'addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo ed in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale degli Organi della Giustizia Sportiva, della formale rettifica prevista dall'art. 8 della legge n. 47/48 ("Legge stampa") o di altra idonea dichiarazione pubblica di precisazione.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità disciplinare del Figo e, conseguentemente, anche quella della Soc. Internazionale.

Responsabilità tuttavia attenuata dalla erronea convinzione, maturata dal deferito, circa la presenza del dirigente della Juventus nello spogliatoio dell'arbitro. Infatti se è vero che tale circostanza è stata categoricamente esclusa, è pur vero che la presenza di quest'ultimo sulla scala utilizzata dagli ufficiali di gara per accedere agli spogliatoi loro riservati, poteva indurre in errore il calciatore che ne veniva a conoscenza nell'immediatezza e che successivamente all'esito negativo della gara ne faceva oggetto delle proprie allusive affermazioni.

Pertanto, sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità di un tesserato di altra società, anche in relazione all'ampia eco negli organi di informazione nazionali, sportivi e non, ed internazionali (essendo le dichiarazioni avvenute nel corso di una conferenza stampa internazionale), considerata altresì l'assenza di precedenti specifici per l'incolpato - risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Luis Figo Madeira la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Internazionale.

Sig. Paolo DI CANIO – calciatore Soc. Lazio: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. LAZIO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 25/2/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 2/3/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di

dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Lazio per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato memorie difensive. In quella del Di Canio si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni sarebbero state rilasciate soltanto al quotidiano "Corriere dello Sport-Stadio" e non anche agli altri quotidiani, i quali si sarebbero limitati a riassumerle, e, in secondo luogo, che, comunque, valutate nel loro complesso, esse sarebbero espressione del lecito diritto di critica e, dunque, non supererebbero i limiti di pertinenza e di continenza. In quella della Soc. Lazio si eccipisce, innanzitutto, che una lettura attenta e serena delle dichiarazioni del Di Canio dovrebbe portare ad una interpretazione ben diversa da quella della Procura Federale, in quanto il Di Canio, più volte, ha chiarito che aveva intenzione non di fare polemica, ma di esprimere una propria valutazione critica, volendo contribuire ad uno svolgimento della gara sereno e disteso; poi, che il Presidente della Società, proprio per rafforzare le dichiarazioni del proprio tesserato, ha ribadito pubblicamente la fiducia nell'operato dell'arbitro, esprimendo espressamente la necessità di contribuire a un clima festoso. Di conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto dichiararsi la responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per il Di Canio e di € 5.000,00 per la Soc. Lazio.

Sono comparsi altresì il difensore del Di Canio e il rappresentante della Soc. Lazio i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Di Canio riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Corriere dello Sport", "La Gazzetta dello Sport", "Tuttosport", "Il Giornale" e "Il Messaggero" del 26/2/2006 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, *"ci vuole una intelligenza sopraffina per mandare lo stesso arbitro che in più di una occasione ha danneggiato la Lazio"* e *"non ci piacciono i cappottini preparati"*) travalicano il lecito diritto di critica perché tendono ad insinuare dubbi sulla correttezza e sulla imparzialità delle designazioni dei direttori di gara e sull'operato di questi ultimi, nonché, in definitiva, sulla regolarità delle gare.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Di Canio, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. La circostanza – di certo positiva e meritoria – che, immediatamente dopo l'intervista, il Presidente della Società abbia affermato pubblicamente la fiducia nell'operato dell'arbitro in modo da contribuire ad assicurare un clima disteso e festoso per la gara non può incidere neppure sulla quantificazione della sanzione, stante il limite normativo sancito dall'art. 4, comma 5, del C.G.S. che non lascia discrezionalità alcuna agli Organi della Giustizia Sportiva.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e del contesto complessivo delle affermazioni fatte nel corso della intervista, nonché della mancanza di precedenti specifici per il Di Canio, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a Paolo Di Canio e di € 5.000,00 alla Soc. Lazio.

Sig. Ettore SETTEN – presidente Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.;

Soc. TREVISO: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Treviso-Parma del 19/2/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 23/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Ettore Setten, Presidente della Soc. Treviso, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Treviso per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni del sig. Setten sarebbero state espressione del diritto di critica, in quanto dirette soltanto ad evidenziare, seppur con toni aspri peraltro dovuti alla immediatezza della reazione, l'inidoneità di alcune persone a rivestire il ruolo di arbitro. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per il sig. Setten e di € 15.000,00 per la Soc. Treviso.

Sono comparsi altresì il sig. Setten e il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del sig. Setten riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "TuttoSport" e "La Gazzetta dello Sport" del 20/2/2006 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, *"gli arbitri determinano i risultati delle partite"*, *"l'unica cosa da dire agli arbitri e ai guardalinee è che non sono degni di vestire quella casacca, che si devono vergognare"* e *"ho visto truffe arbitrali a scapito di squadre che sono state poi compensate in gare successive"*) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara. In particolare, l'utilizzo dell'espressione "truffa" - sostanzialmente non negato dallo stesso deferito nel corso dell'odierna udienza – se pur in senso atecnico, evoca indubbiamente comportamenti illeciti, come tali gravemente offensivi della categoria arbitrale, la cui credibilità è essenza stessa dell'ordinamento sportivo.

Rilevato infine che nessuna richiesta di rettifica è intervenuta, nei termini previsti dall'art. 8 della legge n. 47/48 sulla stampa, irrilevanti ne appaiono le ragioni dedotte dalla difesa.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del sig. Setten, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 al sig. Ettore Setten e di € 10.000,00 alla Soc. Treviso.

Sigg. Claudio PARENTE e Antonino PRINCI: violazione artt. 1 comma 1 e 7 commi 1 C.G.S. in relazione all'art. 91 comma NOIF e artt. 22 comma 5 e 24 comma 5 del Regolamento della LNP;

Soc. CATANZARO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 23/2/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Claudio Parente, Presidente della Soc. Catanzaro, e Antonino Princi, già Vice Presidente della Soc. Catanzaro, per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 7, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 91, comma 2, delle N.O.I.F. ed agli artt. 22, comma 5, e 24, comma 5, del regolamento della L.N.P., nonché la Soc. Catanzaro per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva che le conclusioni della Procura Federale sarebbero contraddittorie perché non vi sarebbe stato alcun comportamento contrario ai principi sanciti dall'art. 1 del C.G.S.; in particolare, poi, in quella presentata dal Princi si eccepisce che lo stesso non ha mai svolto compiti di rappresentanza della Società. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 15 giorni per il Parente, dell'inibizione per 15 giorni per il Princi e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Catanzaro.

Sono comparsi altresì il Princi e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti del Parente e del Princi sono censurabili.

Dalla relazione dell'incaricato dell'Ufficio Indagini risulta che la Soc. Catanzaro non ha provveduto a corrispondere al calciatore Salvatore Monaco gli emolumenti relativi al periodo settembre-novembre 2004, tanto è vero che, con decisione del 6/6/2005, il Collegio Arbitrale presso la L.N.P. ha condannato la società Catanzaro al pagamento degli stessi.

Risulta inoltre che nel corso del procedimento i deferiti hanno reso dichiarazioni false in ordine alla vicenda, non producendo alcuna prova documentale a sostegno delle proprie posizioni.

Tali comportamenti sono in contrasto con quanto stabilito sia dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. (secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva), sia dall'art. 7, comma 1, del C.G.S. (secondo il quale la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito): ciò in relazione a quanto stabilito dall'art. 91, comma 1, delle N.O.I.F. (secondo il quale le società sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento) e dagli artt. 22, comma 5, e 24, comma 5, del regolamento della L.N.P. (in materia di adempimenti amministrativi e contabili ed economico e finanziari delle Società).

Relativamente alla posizione del Princi, questa Commissione ritiene che, pur non avendo rivestito il ruolo di Vice Presidente della Soc. Catanzaro, all'epoca dei fatti risultava essere comunque "socio dirigente" della stessa (come dimostrato dalle deleghe dei poteri di firma e dalle clausole compromissorie depositate presso la Lega Nazionale Professionisti), dovendosi pertanto ritenere il Princi soggetto dell'ordinamento federale e pertanto tenuto all'osservanza dei relativi obblighi.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Princi e del Parente per le violazioni contestate nell'atto di deferimento, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Claudio Parente e al sig. Antonino Princi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società nell'ambito federale per giorni 15, e quella dell'ammenda di € 3.000,00 alla Soc. Catanzaro.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 18 aprile 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 APRILE 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani